



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro



in persona del Giudice, **dott. Giuseppe GROSSO**

all'udienza del **4 settembre 2018**, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. **758** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2016**, vertente

TRA

[REDACTED],
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in Grosseto
Via San Martino n. 38, presso lo studio dell'Avv. Michele Mensi e dell'Avv. Lavinia Mensi, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso introduttivo.

RICORRENTE

E

MINISTERO dell'ISTRUZIONE della UNIVERSITA' e della RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Dr.ssa Raffaella Cacciatore, delegato dal Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

CONVENUTO

OGGETTO: pagamento spettanze retributive.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Ricorrente: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, in funzione del Giudice del Lavoro, accertare il diritto del ricorrente all'intera retribuzione (con esclusione del compenso per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute), alla mancata riduzione in misura proporzionale delle ferie e la tredicesima ai sensi dell'art. 12, co. 4 del CCNL di comparto e per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle suddette voci, pari ad € 1.687,90 per retribuzione oppure*



nella maggiore o minore misura secondo giustizia, oltre al riconoscimento nella misura corrispondente della tredicesima e delle ferie, oltre interessi legali. Con vittoria di spese di lite"

Convenuta: Si oppone alla domanda.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 29.8.2016, il ricorrente in epigrafe indicato - premesso d'aver prestato attività lavorativa in qualità di docente presso l'I.S.I.S. R. Del Rosso - G. Da Verrazzano nel corso dell'a.s. 2015/2016 e d'aver presentato in data 19.11.2015 comunicazione di fruizione di un congedo parentale per gg. 23 quale genitore del ~~minore~~ ~~chiamato~~, nato il ~~06.09.2005~~, precisando che l'altro genitore non aveva mai usufruito del detto istituto - rappresentava che la Ragioneria dello Stato aveva operato detrazioni sulla propria busta paga a seguito del decreto datato 1.4.2016, che costituisce all. 3 al ricorso introduttivo. In ragione di quanto sopra, il ricorrente si vedeva decurtare il trattamento economico a titolo di retribuzione e in misura corrispondente le ferie e la tredicesima per il periodo in cui si era avvalso del congedo. Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale volesse accertare l'illegittimità dell'operato della P.A. concludendo come in epigrafe puntualmente riportato.

2. L'I.S.I.S. R. Del Rosso - G. Da Verrazzano faceva pervenire memoria datata 7.4.2017 con la quale il Dirigente Scolastico, nel richiamare il parere ARAN espresso con nota 2762/16 del 21.3.2016, ribadiva la legittimità delle operate trattenute.

3. All'odierna udienza, ritenutane la natura documentale, la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data integrale lettura.

4. La domanda è fondata.

5. L'istituto del congedo parentale è disciplinato dall'art. 32, co. 1, del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma del quale:

"1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: (33) ((35)) a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. (...)"

La soglia dei dodici anni di vita del bambino (rilevante nel caso di specie atteso che il figlio del ricorrente all'atto della domanda aveva compiuto dieci anni) è stata elevata dai precedenti 8 anni in forza del D.L.vo n. 80 del 15 giugno 2015

Il trattamento economico del congedo parentale è invece disciplinato dal successivo art. 34, a mente del quale:



"Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'Indennità e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. (33) ((35)) 2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33. 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. (33) ((35)) 4. L'Indennità e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2. 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. 6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7".

La disciplina normativa del congedo parentale è poi integrata dal CCNL del comparto scuola il cui art. 12, nel rimandare in via generale alle vigenti disposizioni sulla tutela della maternità, prevede tuttavia che, nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro di cui all'art. 32, co. 1 lett. A, T.U. cit. per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per l'intero.

E' di tutta evidenza che l'art. 12 introduce una disciplina collettiva di comparto più favorevole rispetto a quella generale del T.U. in forza della quale i primi 30 giorni di congedo parentale sono sempre retribuiti al 100%, i restanti 5 mesi sono retribuiti con un'indennità pari al 30% della retribuzione mentre gli ulteriori 4 mesi (o 5 mesi) non sono retribuiti, sempre che tale periodo venga fruito dalla coppia nei primi tre anni di vita del bambino. Viene così valorizzata ai fini della pienezza della retribuzione la condizione inderogabile che si tratti solo dei primi 30 giorni di congedo.

E' noto che in via generale, la normazione collettiva - salvo casi peculiari e predeterminanti - non può derogare in peggio le previsioni di legge in ragione del criterio gerarchico delle fonti normative e quindi, per necessario corollario, le clausole dei contratti collettivi che si rivelassero peggiorative rispetto al trattamento minimo legale devono essere considerate nulle in virtù dell'articolo 1418, comma I, c.c. La norma di legge fissa quindi il trattamento minimo inderogabile a favore del lavoratore, mentre quella convenzionale può ampliare in senso migliorativo le soglie di tutela oppure disciplinare le materie riservate alla competenza della contrattazione collettiva o quelle che il legislatore ha deciso di non regolare.

E' ciò che accade appunto, nel caso di specie, con l'art. 12 del CCNL Scuola rispetto all'istituto del congedo parentale. Tale previsione collettiva va ad incidere sul dettato generale dell'art. 32 T.U. (come modificato nel 2015, secondo quanto già ricordato). Modificato l'assetto normativo generale non può, a cascata, tale modifica non incidere sulla disciplina retributiva fissata dall'art. 34 senza che a tale interpretazione possa far velo - come invece propugna parte convenuta - la circostanza che l'art. 34 indichi il limite dei sei anni di vita. In particolare l'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede infatti che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino (prima del



D.L.vo 80/15 fino al terzo anno), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Tuttavia l'art. 12 non opera in via generale alcuna distinzione tra i casi in cui il minore abbia più o meno di sei anni. Il che comporta necessariamente che i primi 30 gg sono retribuiti per intero entro i 12 anni del bambino, decorsi i quali - per il comparto scuola - l'indennità economica, pari al 30% della retribuzione, spetta indipendentemente dal reddito individuale e per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino (prima terzo, come detto). Infine, solo per coloro che si trovino al di sotto di una certa soglia di reddito, il congedo continuerà ad essere indennizzato nella predetta percentuale dai 6 agli 8 anni del bambino, mentre nessuna retribuzione spetta per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.

Quello appena delineato è il quadro normativo e retributivo risultante dalle modifiche introdotte nel 2015 per effetto del combinato disposto della normativa nazionale di cui al T.U. e di quella collettiva di comparto. La diversa interpretazione proposta finirebbe per privare di valenza concreta la disciplina collettiva di miglior favore introdotta con l'art. 12 cit.

Inoltre, come correttamente osservato anche nel parere dell'USR Umbria del 3.4.2014 allegato alle note autorizzate di parte ricorrente, lo stesso art. 12 CCNL laddove ha voluto distinguere i benefici introdotti in ragione di una certa fascia di età lo ha previsto espressamente (cfr. il co. 5 dell'art. 12 ove si prevede che : *"Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni"*).

In senso analogo all'interpretazione che qui si propugna si veda l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3606 del 7 marzo 2012 su ricorso proposto da una dipendente del Ministero della Giustizia e in tema di rapporti tra la norma di cui all'art. 32 T.U. cit. e la previsione più favorevole di cui all'art. 10 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001.

6. La novità della questione e l'esistenza di prassi interpretative differenti giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 50%. La rimanente parte, liquidata come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 (applicabile *ratione temporis* alla presente liquidazione giusta quanto previsto all'art. 28 del citato D.M.), segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Vito Orlando con ricorso del 29.8.2016, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla fruizione dell'intera retribuzione secondo quanto previsto dall'art. 12, co. 4, CCNL Scuola e, per l'effetto,



- condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla restituzione delle trattenute operate e al pagamento delle relative voci per l'intero periodo di congedo richiesto dal ricorrente con la propria comunicazione del 19.11.2015;

- condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla rifusione in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio che liquida per tale frazione in € 950 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.

Grosseto, 4 settembre 2018

IL GIUDICE

Giuseppe Grosso

